

ASSOCIAZIONE CULTURALE TETRACORDO ETS

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito indicato come "Codice del Terzo settore") e successive integrazioni e modifiche, un'Associazione denominata "Associazione Culturale Tetracordo ETS" (in seguito indicata come "Associazione"), con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 22 – 27049 Stradella (PV) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione può istituire delle sedi operative.

TITOLO II

Art. 2 Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, così come riconosciute e qualificate all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, con le modalità ivi previste.

2. L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività:

AMBITO FORMATIVO ED EDUCATIVO

- continuazione e sviluppo del progetto didattico "Accademia del Ridotto", implicante l'organizzazione di corsi di alta formazione artistica e musicale, preservandone lo spirito, il livello qualitativo ed affermandone l'interesse sociale e le finalità educative nei settori della musica, del teatro e delle arti performative;
- pianificazione e sviluppo di altre attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di artisti e musicisti impiegabili in ambito didattico, concertistico e orchestrale, proponendosi anche quale centro di ricerca, promozione e sperimentazione;
- organizzazione di corsi e percorsi formativi di base per contribuire all'educazione musicale ed artistica dei cittadini;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE

- organizzazione di concerti, spettacoli d'opera, prosa e danza, concorsi di arti performative ed altri eventi musicali, teatrali, artistici;
- programmazione e realizzazione delle stagioni di teatri e altri luoghi di spettacolo, di cui potrà assumere anche la gestione salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale;

- promozione di studi, incontri, conferenze, mostre, manifestazioni pubbliche e di ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura e l'educazione alla musica e all'arte in genere;
- svolgimento di attività editoriali al fine di promuovere la musica e diffondere la cultura dell'arte.

3. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4. L'Associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

5. L'Associazione può collaborare con pubbliche amministrazioni e con altre istituzioni italiane, europee ed internazionali, anche stipulando, ove se ne presentasse la necessità o l'opportunità, accordi o convenzioni.

6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Fondatori o Sostenitori.

TITOLO III

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti Pubblici e Privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Fondo comune di gestione

1. Il fondo comune di gestione dell'Associazione è costituito:

- dai contributi associativi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- da donazioni, disposizioni testamentarie, liberalità o contributi pervenuti all'Associazione da enti pubblici o soggetti privati;
- da eventuali avanzi di gestione;
- dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

2. Il fondo comune di gestione non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 5 Esercizio finanziario - Bilancio d'esercizio - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Assemblea degli associati approva il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo.

Il bilancio d'esercizio deve essere depositato nei casi, modi e tempi previsti dalla legge, in particolare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 Bilancio sociale - Informativa sociale

1. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

2. Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi dell'Associazione e agli altri soggetti individuati dalla legge.

TITOLO IV

Art. 7 Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi, impegnandosi a realizzarli.

2. Chi intenda essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione.

3. La qualifica di associato individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

4. Gli associati individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento di eventuali quote integrative, stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile a eccezione del trasferimento per causa di morte; in tale caso l'Assemblea si esprime sulla trasmissibilità della quota medesima.

Art. 8 Recesso ed esclusione

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'associato che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dei contributi sociali è escluso di diritto.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro degli associati.

3. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati per iscritto. Gli associati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

TITOLO V

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- l'Organo di Amministrazione, denominato "Consiglio Direttivo"
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

2. In aggiunta agli Organi sopra menzionati, l'Assemblea degli associati può nominare un Direttore e/o ulteriori Organismi Collegiali, il cui funzionamento verrà disciplinato con separato Regolamento.

3. Gli Organi di cui all'art. 9 comma 1 non saranno retribuiti, eccetto i componenti dell'Organo di Controllo iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e il/i Revisore/i dei Conti, ove presenti.

E' fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite, nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 Assemblea degli associati

1. Tutti i membri dell'Assemblea iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno pieno diritto di voto.

Ciascun associato esprime un voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto ogni venti suoi associati, sino ad un massimo di cinque voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

2. L'Assemblea degli associati:

- nomina, individuandolo tra i propri membri, il Presidente dell'Associazione;
- nomina, determinandone il numero ai sensi del presente Statuto, i membri del Consiglio Direttivo, avendo cura che la maggioranza di essi sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati;
- nomina, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e determinando se l'Organo debba essere

monocratico o collegiale, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;

- nomina, ove lo ritenga necessario, un Direttore e/o ulteriori Organismi Collegiali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione, del Direttore e degli Organismi Collegiali, ove presenti, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera circa la sede, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
- fornisce indicazioni in merito agli orientamenti programmatici dell'Associazione;
- delibera su ogni ulteriore compito ad essa affidato dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto e su ogni altra questione attinente che gli venga sottoposta.

3. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta dallo stesso. Essa si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 dei suoi membri.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata mediante invio ai suoi componenti e a tutti gli altri Organi dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. L'invio della convocazione può essere effettuato con raccomandata A.R., PEC, e-mail o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto invito a partecipare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. I singoli membri possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Salvo il caso di variazione della sede, di modifica dello statuto e di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Per deliberare la variazione della sede, le modifiche statutarie, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è necessario il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro, anche informatico, ed essere sottoscritti dal Presidente.

4. La convocazione dell'Assemblea degli associati e la sua presidenza ogni qualvolta sia vacante la carica di Presidente dell'Associazione, sono affidate al membro più anziano di età dell'Assemblea medesima.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva Assemblea degli associati, che può confermare il cooptato o nominare un'altra persona; in caso di conferma, i consiglieri cooptati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto in caso di cessazione dall'incarico della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio Direttivo dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

In caso di scioglimento, i membri del Consiglio uscente rimangono in carica, per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo:

- nomina in proprio seno il Vicepresidente;
- predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le eventuali relazioni accompagnatorie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile di ogni anno;
- delibera l'accettazione di contributi, lasciti, donazioni o cessioni o diritti, ivi compresi quelli di autore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio e del denaro che perverrà all'Associazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti o persone fisiche;
- delibera l'esclusione dei soggetti che non abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'Associazione;
- delibera riguardo a poteri, compiti e/o incarichi addizionali rispetto a quanto stabilito dal presente Statuto, da conferire al Presidente e/o ai membri del Consiglio Direttivo, anche con facoltà di delega;
- determina il compenso o la misura massima del compenso degli Organi dell'Associazione retribuiti ai sensi del presente Statuto;
- delibera eventuali Regolamenti;
- prende in esame le domande di chi intenda essere ammesso come associato;
- propone la nomina di eventuali associati onorari, tali in virtù di particolari benemerienze;
- convalida i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- delibera in ordine alla partecipazione dell'Associazione ad altri Enti;
- delibera su ogni ulteriore compito ad esso affidato dallo Statuto e su ogni altra questione attinente che gli venga sottoposta.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato mediante invio ai suoi componenti e a tutti gli altri Organi dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. L'invio della convocazione può essere effettuato con raccomandata A.R., PEC, e-mail o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto invito a partecipare. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. I singoli membri possono intervenire in Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificarne l'identità.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro, anche informatico, ed essere sottoscritti dal Presidente.

Art. 12 Presidente

1. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre:
 - convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutto ciò che viene deliberato;
 - adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre nel più breve tempo allo stesso Consiglio;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e ai rapporti con le autorità tutorie.In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 13 Organo di Controllo

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo.
2. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ovvero l'unico componente, qualora l'Organo abbia composizione monocratica, cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di Controllo resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. In qualsiasi momento l'Organo di Controllo può, anche nella persona dei singoli membri che lo compongono ove collegiale, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Revisore dei Conti

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore dei Conti o un collegio di Revisori dei Conti (di seguito "Revisore"), scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
2. Il Revisore esercita i poteri di controllo della gestione finanziaria dell'Associazione, esprimendo in particolare parere di regolarità tecnica sul bilancio preventivo e consuntivo. Il Revisore ha diritto di accesso ad ogni atto dell'Associazione, presenta relazioni e proposte al fine di

assicurare la regolarità della gestione contabile, redige una relazione da allegare al bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.

Art. 15 Incompatibilità

1. Nessuna persona può far parte o ricoprire incarichi in più di un Organo dell'Associazione, eccetto i componenti il Consiglio Direttivo che siano membri anche dell'Assemblea degli associati.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente:
 - il Presidente dell'Associazione è membro, a tutti gli effetti, del Consiglio Direttivo;
 - salvo diverse disposizioni di legge, i membri dell'Organo di Controllo iscritti nel Registro dei Revisori Contabili possono ricoprire anche la carica di Revisore del Conto dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, nominando uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ove operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore.

TITOLO VII

Art. 17 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e le leggi vigenti in materia.